

## INTERVENTO DEL PROF. TOMMASO MIRABELLA SULLA RELAZIONE DEL PROF. PULEO

Nell'esprimere il mio consenso di massima per quanto magistralmente esposto dal relatore Prof. Puleo, il mio intervento, che è dettato soprattutto dalla esperienza professionale in materia matrimoniale canonistica, tende a porre un interrogativo abbastanza preoccupante: il progetto di riforma del quale qui si discute, pur presentando positive innovazioni, ha affrontato adeguatamente la problematica della piena libertà religiosa della famiglia e nella famiglia?

A me sembra di no. Non solo, ma questa deficienza — la quale evidentemente risente di una mancanza di coordinamento con la normativa concordataria e di derivazione concordataria — non può consentire un sostanziale adeguamento a quei nuovi principî che lo Stato intenderebbe tutelare e promuovere per un più armonico sviluppo della Società coniugale.

Mi spiego meglio, anche se brevemente.

I profondi mutamenti sociali, politici, giuridici, verificatesi in Italia, dopo la stipula dei patti lateranensi e particolarmente dopo l'entrata in vigore della Costituzione — che ha profondamente innovato le linee di sviluppo nella tormentata materia — esigevano, come è stato riconosciuto dai più, anche al convegno dei giuristi di Venezia, che il problema di una modificazione del vigente sistema matrimoniale venisse affrontato.

Il Legislatore a questo punto aveva davanti a sè tre soluzioni in forte contrasto fra di loro, ma doveva pure scegliere e scegliere preliminarmente e soprattutto con spirito di lealtà.

O attenersi al regime concordatario, sia pure ammettendo moderatamente una certa giurisdizione in sede civile per le cause di annullamento, o ritornare al solo « *matrimonio civile* » come unico vincolo riconosciuto dallo Stato, o introdurre discipline differenziate che riconoscessero validi per lo Stato i matrimoni sorti e regolati dalle norme proprie di ciascuna delle confessioni religiose in esso esistenti, al fine di realizzare compiutamente quella tale loro eguaglianza di libertà di fronte alla legge, sancita dall'art. 8, 1° comma della Costituzione.

Invece no. Il progetto di riforma ha creato due gruppi di norme che disciplinano istituti del tutto differenti: da una parte il matrimonio cattolico (che dovrebbe ancora essere il concordatario), dall'altro quello cattolico e quello civile in senso stretto messi insieme indiscriminatamente.

La qual cosa sta a dimostrare che il Legislatore non si vorrebbe discostare dalla strada, anche se ambigua, percorsa fin qui; ma anzichè superare questa ambiguità tenderebbe a rinnovare parecchie contraddizioni della vigente legislazione e, ove dovesse innovare, creerebbe delle discrasie.

Ne citiamo solo qualcuna con il progetto alla mano.

Primo caso — La contrapposizione dei due gruppi di norme che disciplinano questi due istituti totalmente diversi: il primo (matrimonio celebrato davanti al Ministro di culto cattolico), regolato mediante rinvio all'ordinamento canonico in conformità al Concordato; il secondo (matrimonio celebrato davanti ad un Ministro di culto cattolico e matrimonio civile in senso stretto), regolato unicamente dalle norme del diritto civile. Meglio, invece, a mio sommo avviso, farebbe il Legislatore a coordinare la nuova disciplina con la normativa concordataria vigente, sia perchè il matrimonio canonico trascritto è l'istituto col quale di regola si costituisce la famiglia, e sia perchè l'art. 34 del Concordato è ancora da rivedere in rapporto alla evoluzione vigente.

Secondo caso — Il ricorso al Giudice per decidere circa l'educazione atea o religiosa del minore secondo i principî di una confessione piuttosto che di un'altra. Al riguardo il nuovo ordinamento non offre criteri attendibili per valutazioni di tal genere; valutazioni che il Giudice ovviamente finirebbe per troncane, rifacendosi alla sua stessa convinzione religiosa e menomando di volta in volta — a seconda dei casi — la libertà religiosa del soccombente.

Terzo caso — La differenza di età dei nubendi (art. 3 del progetto, che sostituisce l'art. 84 del Codice Civile) — nelle due regolamentazioni: quella ecclesiastica e quella civile, con la scappatoia, per i minori di anni 18 che intendono celebrare matrimonio civile e non hanno avuto dispensa, di ricorrere al matrimonio concordatario. E' questo, certamente, altro motivo di preoccupazione.

Quarto caso — La diversità di norme da leggere ai nubendi al momento della celebrazione. Questo sembra un fatto marginale, ma non è così, dato che quelle norme solennemente accettate dai nubendi al momento della prestazione del consenso, tipizzano il vincolo.

Un discorso più largo e più complesso vi sarebbe da fare poi a proposito dell'allargamento dei casi di annullabilità di matrimonio in sede civile. D'accordo che lo Stato ne ha la potestà, ma su certi capi — come

quello del consenso — è chiaro che l'indagine civilistica non può equipararsi a quella canonistica, la quale ha di mira soprattutto l'aspetto sacramentale del vincolo, i cui artefici sono soltanto, esclusivamente e unicamente, i nubendi. Questa disciplina è stata suggerita, a quanto pare, dall'intenzione di diminuire il divario tra la normativa civile e la normativa canonistica; ma la diversa prospettiva in cui si pongono i due ordinamenti induce a considerare con viva preoccupazione ciò che in materia potrà venirsi a determinare.

Vado al punto più delicato: il quinto caso — Le norme che regolano la separazione consensuale.

L'introduzione della norma che fissa questo nuovo istituto della separazione senza colpa, o « *per giusta causa* », come unica e sola ipotesi di separazione giudiziale, a mio avviso è ciò che di più grave vi possa essere; in quanto, praticamente, questo istituto finirebbe col rimettere alla volontà di uno solo dei coniugi la cessazione dei doveri nascenti dal matrimonio. E come sarebbe possibile, mi chiedo, parlare di parità di diritti fra gli sposi se attraverso questo strano e micidiale istituto il coniuge colpevole può promuovere una separazione e quindi giungere facilmente — col trascorrere di pochi anni, o, dopo ottenuta la separazione — anche al divorzio? Non sarebbe questo implicitamente un'attentato alla convinzione sacramentale e quindi religiosa dell'altro coniuge? Sì, è vero, il matrimonio-sacramento resterebbe sempre valido; ma con quale risultato pratico una volta cessati gli effetti civili del vincolo?...

Il tempo ristretto mi impedisce di dilungarmi; ma non è chi non veda come i pericoli principali di questo progetto per ciò che attiene ai riflessi con la materia ecclesiastica sono rappresentati dalla mancanza di coordinamento con la normativa concordataria, dal non aver sempre adeguatamente affrontato la problematicità della libertà religiosa (almeno nel senso di non aver creato un sistema armonico e coerente con i valori istituzionali del nostro ordinamento) e dalla accentuata considerazione dell'elemento individualistico, che urta contro la tanto conclamata parità di diritti fra i coniugi.

Questo concetto di parità non dovrebbe, a mio modesto avviso, se fosse veramente e profondamente sentito nella interiorità di chi ne parla, che rafforzare il senso della dignità della persona umana, principio primo e fine ultimo di ogni ordinamento giuridico moderno e democratico. Ad esso in ogni caso di conflitto dovrebbe cedere ogni altro valore individuale o pseudo-individuale, sociale o pseudo-sociale, ivi comprese la stabilità delle istituzioni ed altri contenuti di quel « *bene comune* » che è il vincolo matrimoniale. Proprio perché nell'amore coniugale questo sommo valore risulta a pieno impegnato e l'esaltazione dell'*elementum amoris*, nella stessa configurazione giuridica (sia essa canonica che contrattuale), si appoggia sulla pari dignità di persona dell'uomo e della donna, in quanto esseri razionali, liberi e per ciò stesso aperti ad ogni bene, primo tra tutti il bene spirituale, che poi altro non è — alla luce della parola divina — che la risultante dei beni sacramentali.

Per quanto organicamente composta d'anima e di corpo, questa spiritualità coniugale rappresenta, infatti il, costitutivo specifico della personalità e, pertanto, la nota propria di tutti quegli atti, automaticamente umani, che la riforma prende in considerazione per la difesa integrale della personalità.

D'accordo che i tempi sono mutati e che le riforme si impongono. Ma tutti dovremmo riconoscere che la nuova regolamentazione del diritto

di famiglia debba farsi tenendo conto di esigenze non solo di struttura, ma anche di ordine etico-sociale. Per il che due dovrebbero essere le direttrici fondamentali: in una prima direzione il diritto di famiglia in senso stretto dovrebbe assicurare all'organismo costituito la certezza degli istituti giuridici connessi allo stato di coniuge e di figli, come cellule fondamentali della vita sociale e anche come rifugio là ove la creatura umana possa trovare quel minimo di pietà tanto necessaria in determinati momenti della vita; in una seconda direzione il diritto di famiglia, in senso più lato, ma più personale, dovrebbe attuare dei chiari criteri di responsabilità.

Poche, ma buone leggi invochiamo per la famiglia, fuori dalla ipocrisia e dal compromesso; mali questi che forse sono più micidiali della stessa carenza legislativa. E leggi che tengano conto di due realtà interdipendenti, ma separate: quella del regime normale, per la quale la legge ha soltanto valore di presidio e di conferma dei valori familiari e quella di regime anormale, per la quale il Codice ha sì il dovere di dare al coniuge non colpevole e ai figli legittimi quella dignità e quel sostegno che il coniuge colpevole, o i genitori, non vogliono, non possono, o non sanno dare; ma con salvaguardia piena del concetto unitario e superiore della famiglia. Soprattutto tenendo presente quel bene grande e infinito, che spesso si dimentica in questa lotta micidiale: «dell'io-tu», che sono i figli.

Vi è un elemento, amici rotariani — e dico ciò come componente il Comitato organizzatore di questo Congresso —, che ha voluto secondo i nostri intendimenti accomunare le due relazioni (quella di ieri e quella di oggi): l'elemento della responsabilità umana in un con l'elemento della socialità e della moralità dell'uomo. E' all'uomo che dobbiamo ritornare, è l'uomo che dobbiamo rivedere. Io ho sentito lo scorso anno a Rovereto, in occasione del Convegno della «Rosminiana», il teologo della Gregoriana alzarsi e dire: «Signori, secoli di elaborazione dottrina, filosofica e teologica ci servono poco: ritorniamo alle "Confessioni" di S. Agostino». E' questo l'elemento primario che interessa noi rotariani ed è questo lo elemento per il quale abbiamo voluto scegliere le due interessanti problematiche; se è vero, come diciamo, che dobbiamo immergerci nella realtà sociale del presente. E quale realtà più importante vi è, di grazia, di quella che alberga in noi?

---

*Questo intervento del Prof. Mirabella viene stampato perché ha in certo senso integrato il tema dal punto di vista canonistico e concordatario.*

*Siamo spiacenti, per ragioni di spazio, di non potere pubblicare gli altri interventi alle due relazioni. Del resto fra breve vedranno la luce gli «Atti del Congresso». Qui citiamo solo qualche nome.*

*Sulla prima relazione sono intervenuti: il Prof. Puleo, l'Avv. Bottiglieri, il Prof. Pellegrino, l'Avv. Borsellino, il Dott. Gembillo, il Dott. Minomo e il Dott. Vento.*

*Sulla seconda relazione sono intervenuti: S. E. il Cardinale Pappalardo, Arcivescovo di Palermo, il Prof. Leone, il Dott. Mannino, l'Avv. Bottari e l'Avv. Siracusa.*


*Alla fine, gli oratori, hanno risposto ai vari interventi. (Nota del D.).*



L'allucuzione dell'Avv. Siciliani al pranzo del Governatore



Un aspetto della sala di Villa Igia (900 commensali)



Un altro aspetto della sala



Ricevimento al palazzo dei Normanni





Un gruppo di Signore dell'infaticabile Comitato